

Cass., Sez. Lav., 16 novembre 2015 n. 23372.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata dichiara inammissibile l'appello principale proposto dall'INPS avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 789/2008 e dichiara privo di efficacia l'appello incidentale di P.G., avverso la medesima sentenza.

La Corte d'appello di Reggio Calabria, per quel che qui interessa, precisa che:

a) con ricorso al Tribunale di Palmi P.G. chiedeva che - previo annullamento del verbale ispettivo dell'INPS con il quale gli era stata contestata l'omessa iscrizione presso la gestione commercianti, quale collaboratore dell'impresa Immobiliare PG, del proprio fratello P.G., con conseguente addebito dei contributi per il periodo 2002-2006, successivamente iscritti a ruolo - venisse dichiarata la non debenza degli indicati contributi;

b) il Tribunale, letta la comunicazione dell'INPS da cui risultava l'avvenuta cancellazione della posizione di P.G. dall'azienda del fratello, nella contumacia dell'Istituto, dichiarava cessata la materia del contendere, con la sentenza oggi impugnata;

c) il P. ha provato di avere notificato tale sentenza il 16 luglio 2008, producendo copia della sentenza stessa, con avviso di ricevimento a mani di N.M.G. "incaricata al ritiro";

d) l'INPS era contumace in primo grado ma, in base all'art. 292 cod. proc. civ., se le sentenze vengono notificate personalmente al contumace, tale notifica è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, che è perentorio ai sensi dell'art. 326 cod. proc. civ.;

e) ciò corrisponde ad un orientamento pacifico della giurisprudenza che vale anche quando la notifica della sentenza sia avvenuta in forma esecutiva (non avendo rilevanza il fine processuale per il quale essa sia stata effettuata vedi: Cass. 5 aprile 1996, n. 3188) e pure in caso di contumacia involontaria (Cass. SU 22 giugno 2007, n. 14570);

f) nella specie, l'appello dell'Istituto, proposto con ricorso depositato in data 13 ottobre 2010, va quindi dichiarato inammissibile per tardività e di conseguenza, ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., l'appello incidentale è divenuto inefficace.

2.- Il ricorso dell'INPS domanda la cassazione della sentenza per un unico motivo; resiste, con controricorso, P.G., che propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato e deposita documentazione da cui risulta che, dopo la sentenza d'appello qui impugnata, EQUITALIA, in data 27 ottobre 2009 ha iscritto ipoteca presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria su un fabbricato di proprietà di P.G., per il recupero dei contributi in contestazione, considerati "evasi".

Entrambe le parti depositano anche memorie ex art. 378 cod. proc. civ..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi perchè proposti avverso la medesima sentenza.

1 - Sintesi dei ricorso principale.

1.- Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 145 e 170 c.p.c., art. 292 c.p.c., comma 3 e artt. 325 e 326 cod. proc. civ..

Si rileva che è controverso se la notifica alla persona giuridica contumace presso una sua sede diversa da quella legale sia idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, tuttavia poichè l'art. 292 c.p.c., comma 3, stabilisce che alla parte contumace le sentenze vanno notificate personalmente, nell'ipotesi delle persone giuridiche che abbiano più sedi la notifica non può che avvenire presso la sede legale, in persona del legale rappresentante.

Nella specie, è pacifico che l'INPS, che è rimasto contumace in primo grado, ha proposto appello entro il termine annuale e che la sentenza di primo grado è stata notificata all'Istituto presso la sede provinciale di (OMISSIS) e non presso la sede legale in (OMISSIS).

Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello si è trattato di notifica inidonea a far decorrere il termine breve di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ..

3 - Esame del ricorso principale.

2.- Il ricorso principale è fondato.

2.1.- Infatti, è ius receptum che, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione da parte del soggetto rimasto contumace, è necessario che la sentenza sia a questo notificata personalmente, ai sensi dell'art. 292 cod. proc. civ., u.c. e, pertanto, nel caso di contumacia dell'INPS, poichè il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 1 dispone che l'Istituto ha la sede centrale e il domicilio legale in Roma, la notifica personale della sentenza deve essere eseguita, a norma del combinato disposto degli artt. 292 e 145 cod. proc. civ., nella sede centrale dell'Istituto in Roma, nella persona del suo Presidente ivi legalmente domiciliato oppure mediante consegna della copia dell'atto ad una delle altre persone indicate nello stesso art. 145, mentre è inidonea ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la notifica della sentenza eseguita presso una sede provinciale dell'Istituto a mani di un impiegato di questa, essendo tale ultima notifica affetta da nullità, ex art. 160 cod. proc. civ. (per inosservanza delle disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia), la quale non può ritenersi sanata ove l'impugnazione dell'Istituto sia stata proposta dopo la scadenza del termine breve (ex plurimis, Cass. 21 maggio 1998 n. 5074; Cass. 14 ottobre 1986 n. 6019; Cass. n. 7787 del 1987; Cass. 23 marzo 2005, n. 6226; Cass. 12 ottobre 2006, n. 21829; da ultimo, Cass. 3 ottobre 2013, n. 22616; Cass. 31 luglio 2014, n. 17511).

2.2.- Nè a modificare le suddette regole processuali sulla notifica della sentenza all'INPS contumace per la decorrenza del termine breve può spiegare rilevanza il disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 3, convertito nella L. n. 326 del 2003, giacchè questa disposizione stabilisce che debba essere effettuata presso la struttura territoriale dell'Ente solo la notifica di alcuni atti, e cioè degli atti introduttivi del giudizio di cognizione, degli atti di precetto e degli atti di pignoramento e sequestro.

D'altra parte, anche il regime notificatorio previsto dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 10, comma 6, - (convertito nella L. 2 dicembre 2005, n. 248), riguarda solo i procedimenti in materia di invalidità civile.

3.- E' del tutto evidente che, a fronte del mancato rispetto del suindicato principio assolutamente pacifico da molto tempo, appare del tutto ultroneo l'argomento dell'avvenuto raggiungimento dello scopo da parte della notifica irregolare, trattandosi di un argomento spendibile solo nell'ipotesi in cui vi fosse la prova della avvenuta conoscenza della sentenza di primo grado nella sede centrale dell'Istituto, in tempo utile per far decorrere il termine breve per proporre impugnazione, ma ciò nella specie non risulta essersi verificato.

4.- All'accoglimento del ricorso principale consegue l'assorbimento di quello incidentale.

4 - Conclusioni.

5.- In sintesi il ricorso principale deve essere accolto, per le ragioni dianzi esposte, quello incidentale va dichiarato assorbito.

La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione, che si atterrà, nell'ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati e, in particolare, al principio indicato sub 2.1.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso accolto, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 16 settembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2015